



COMUNE DI MONRUPINO

OBČINA REPENTABOR

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
ZAPISNIK O SKLEPU OBČINSKEGA SVETA**

N./Št. 13

Data/Dne: 30/06/2021

OGGETTO-ZADEVA: Approvazione del Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari).  
Odobritev Pravilnika o urejanju davka na odpadke Tari

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18.00 nella sede municipale e in via telematica, si è riunito il Consiglio comunale in seduta ordinaria, sotto la presidenza del Sindaco dott.ssa Tanja Kosmina

Leta dvatisočenaindvajset, dne tridesetega meseca junija ob 18.00, se je na občinskem sedežu in na daljavo sestel občinski svet na redni seji.  
Predseduje župan dr. Tanja Kosmina

Sono presenti / prisotni so:

Kosmina Tanja	si/da	Skabar Martina	si/da
Marucelli Omar Jožef	si/da	Barberis Luca	no/ne
Cibi Casimiro	no/ne	Skabar Roberta	si/da
Guštin Vesna	si/da		
Petaros Silvana	si/da		
Ravbar Lorena	si/da		
Gregoretti Marco	si/da		
Skabar Jan	si/da		

La seduta e' pubblica – Seja je javna

Partecipa il Vicesegretario vicario – Navzoči občinski podtajnik  
dott. dr. Mitja Rupel

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Izdaja se pozitivno mnenje o tehnični ustreznosti v skladu z 49. členom Zakonske uredbe 267/2000 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami.

Il responsabile di P.O. servizio economico finanziario  
Nosilec organizacijskega položaja za ekonomsko-finančno službo  
f.to Dott. – Dr. Mitja Rupel l.p.

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Izdaja se pozitivno mnenje o proračunsko-računovodski skladnosti v skladu z 49. členom zakonske uredbe 267/2000 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami

Il responsabile di P.O. servizio economico finanziario  
Nosilec organizacijskega položaja za ekonomsko-finančno službo  
f.to Dott. – Dr. Mitja Rupel l.p.

## IL CONSIGLIO COMUNALE – OBČINSKI SVET

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 dd. 15/5/2014 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (Iuc), successivamente modificato con deliberazioni consiliari n° 31 dd 30/10/2014 e n° 15 dd 24/09/2015;
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari) e, nel contempo, i successivi commi da 739 a 783 hanno ridisciplinato l'imposta municipale propria (Imu);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/06/2020 è stato approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU);

Considerato che:

- il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, nell'attuare la direttiva comunitaria n. 2018/851, tra l'altro ha:
  - fornito una nuova definizione e classificazione dei rifiuti a partire dal 1° gennaio 2021;
  - eliminato il potere di assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani prima riconosciuto ai Comuni;
  - previsto la possibilità per le utenze non domestiche di scegliere di avvalersi degli operatori privati per il recupero dei propri rifiuti urbani;
- è quindi necessario adeguare la disciplina regolamentare alle innovazioni legislative introdotte.

Atteso che, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni della tassa sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito delle sopra ricordate innovazioni legislative, si ritiene opportuno approvare un nuovo regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall'anno d'imposta 2021.

Visto:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che dispone che le tariffe, le aliquote ed i regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 3, comma 2, del decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che ha differito al 31 maggio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023;
- l'art. 30, comma 5, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 che ha fissato al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti della tassa sui rifiuti (Tari) per l'anno 2021;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

Dato atto che il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) è stata redatto in conformità delle vigenti disposizioni legislative in materia.

Acquisiti i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Sentito il Vicesegretario comunale, in ordine alle sue competenze, ai sensi dell'art. 97 del DLgs 267/2000;

Vista la LR 21/03 come modificata dalla LR 17/04;

Dato atto che la presente seduta del consiglio comunale si svolge in modalità telematica come previsto dall'art. 11 della LR 12 marzo n. 3;

Su proposta del Sindaco e con il seguente esito:

Su 9 presenti, voti favorevoli all'unanimità;

## DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

- 1) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari);
- 2) di dare atto che il Regolamento ha efficacia dal 1° gennaio 2021;
- 3) di demandare al Servizio Finanziario l'invio del Regolamento al Ministero dell'economia e delle finanze nei termini e con le modalità previste dalla vigente legislazione;
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19 della LR n. 21/03, come modificata dalla LR 17/04, mediante votazione separata, con il seguente esito su 9 presenti voti favorevoli all'unanimità;

- \* - \* - \* -

## OBČINSKI SVET

Ob ugotovitvi, da

- je 639. odstavek 1. člena Zakona št. 147 z dne 27. decembra 2013 uvedel enotni občinski davek (IUC) od 1. januarja 2014;
- so davek IUC sestavljali nepremičninski davek (IMU), pristojbina za ravnanje z odpadki (TARI) in pristojbina za splošne občinske storitve (TASI);
- je bil s sklepom Občinskega sveta št. 6 z dne 15. 5. 2014 odobren pravilnik, ki ureja enotni občinski davek IUC, naknadno spremenjen s sklepoma občinskega sveta št. 31 z dne 30. 10. 2014 in št. 15 z dne 24. 9. 2015;
- je 738. odstavek 1. člena Zakona št. 160 z dne 27. decembra 2019 ukinil s 1. januarjem 2020 enotni občinski davek (IUC) razen določil o pristojbini za ravnanje z odpadki (TARI), obenem je na novo uredil nepremičninski davek (IMU) z določili iz odstavkov od 739. do 783;
- je bil s sklepom občinskega sveta št. 8 z dne 30. 6. 2020 odobren Pravilnik o urejanju nepremičninskega davka (IMU);

Ob ugotovitvi, da:

- je Zakonska uredba št. 116 z dne 3. septembra 2020 o izvajanju Uredbe Evropske Unije št. 2018/851 med drugim
  - predlagala novo opredelitev in razvrščanje odpadkov, ki začeta veljati 1. januarja 2021;
  - je odpravila možnost izenačenja nenevarnih posebnih odpadkov komunalnim odpadkom, ki je nekoč pripadala občinam;
  - predvidela možnost za negospodinjске uporabnike, da sami izberejo zasebnega izvajalca za predelavo svojih komunalnih odpadkov;
- je na podlagi navedenega potrebno prilagoditi pravilnik novim zakonskim odločbam;

da bi davkoplačevalcem omogočali lažje razumevanje veljavnih določil o pristojbini za ravnanje z odpadki Tari po zgoraj omenjenih zakonodajnih novostih, je potrebno odobriti nov Pravilnik za uveljavljanje pristojbine za ravnanje z odpadki Tari, ki začne veljati od davčnega leta 2021.

glede na:

- 16. odstavek 53. člena Zakona št. 388 z dne 23. decembra 2000, ki določa, da morajo biti tarife, davčne stopnje in pravilniki sprejeti v roku, ki je predviden za sprejetje proračuna. Pravilniki, tudi če so sprejeti po začetku poslovnega leta ampak do roka za sprejetje proračuna, začnejo veljati od 1. januarja leta sprejetja;
- 15. odstavek 13. člena Uredbe z zakonsko močjo št. 201 z dne 6. decembra 2011, potrjene z Zakonom št. 214 z dne 22. decembra 2011, določa, da je treba od davčnega leta 2020 vse sklepe o pravilnikih in tarifah, ki zadevajo davčne prihodke občin, poslati Ministrstvu za ekonomijo in finance - Direktoratu za finance zgolj elektronsko z vnosom besedila sklepov v namenski razdelek na spletišču davčnega federalizma, za objavo na spletni strani v skladu s tretjim odstavkom 1. člena Zakonske uredbe št. 360 z dne 28. septembra 1998;
- 1. odstavek 151. člena Zakonske uredbe št. 267 z dne 18. avgusta 2000 določa, da mora biti proračun sprejet do 31. decembra vsakega leta, razen če ni bilo z Uredbo notranjega ministra določeno podaljšanje roka;
- 2. odstavek 3. člena Uredbe z zakonsko močjo št. 56 z dne 30. aprila 2021, ki je rok za sprejetje proračuna 2021-2023 preložil na 31. maja 2021;
- 5. odstavek 30. člena Uredbe z zakonsko močjo št. 41 z dne 22. marca 2021, potrjene z Zakonom št. 69 z dne 21. maja 2021, ki je rok za sprejetje tarif in pravilnikov o davku na odpadke Tari za leto 2021 določil na 30. junija 2021;
- 15-ter odstavek 13. člena Uredbe z zakonsko močjo št. 201 z dne 6. decembra 2011, potrjene z Zakonom št. 214 z dne 22. decembra 2011, ki določa, da od davčnega leta 2020 vsi sklepi in pravilniki o občinskih davkih, razen turistične takse, dodatne občinske dohodnine Irpef in občinskega nepremičninskega davka Imu, začnejo veljati na dan njihove objave skladno s 15. odstavkom, pod pogojem da so bili objavljeni do 28. oktobra leta, na katerega se sklep ali pravilnik nanaša; elektronsko posredovanje iz 15. odstavka mora občina opraviti do neodložljivega roka 14. oktobra istega leta;

ker je bil Pravilnik za uveljavljanje pristojbine za ravnanje z odpadki Tari sestavljen v skladu z veljavnimi področnimi predpisi;

po pridobitvi pozitivnega mnenja o strokovno-tehnični ustreznosti in proračunsko-računovodski skladnosti po 49. in 147bis členu Zakonske uredbe št. 267 leta 2000;

po pridobitvi pozitivnega mnenja revizorja po 239. členu Zakonske uredbe št. 267 leta 2000;

ob upoštevanju mnenja namestnika občinskega tajnika v okviru njegovih pristojnosti v skladu z 97. členom ZU 267/2000;

skladno z DZ 21/03, ki ga je spremenil DZ 17/04;

ker seja občinskega sveta poteka na daljavo skladno z 11. členom DZ št. 3 z dne 12. marca 2020;

na predlog županje in z glasovanjem, z izidom

9 navzočih soglasno za ;

### SKLENE,

ob upoštevanju vsega zgoraj navedenega, ki je tu v celoti preklicano, da

- 1) sprejme priložen Pravilnik za uveljavljanje pristojbine za ravnanje z odpadki Tari;
- 2) da ugotovi, da je pravilnik veljaven od 1. januarja 2021;
- 3) da pooblasti finančno službo, naj ga ministrstvu za ekonomijo in finance posreduje v roku in na način, predviden po veljavni zakonodaji;
- 4) da z dodatnim glasovanjem, navzoči soglasno odobrijo takojšnjo izvršljivost tega sklepa v skladu z devetnajstim odstavkom 1 LR 17 DZ 21/2003, ki je bil spremenjen z DZ 17/04.

Letto, confermato e sottoscritto – Prebrano, potrjeno in podpisano

IL SINDACO - ŽUPAN:

f.to Dott.ssa-dr. Tanja Kosmina l.p.

IL VICESEGRETARIO REGGENTE  
OBČINSKI PODTAJNIK

f.to Dott dr.Mitja Rupel l.p.

-----  
Ai sensi della L.R. n. 21/2003 e succ. modif. ed integraz. attesto **l'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del presente atto**

Na podlagi D.Z. št. 21/2003 in naknadnih sprememb in dopolnitev izjavljam, **da je bil ta sklep javno razgrnjen**

ORDINARIO-REDNI dal/od \_\_\_\_\_ al/do \_\_\_\_\_

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE – TAKOJŠNJE IZVRŠLJIVOSTI

Publicato/objavljen dal/od \_05/07/2021

e continua per quindici giorni - in se nadaljuje za 15 dni

fino al/ do 20/07/2021

L'impiegato responsabile alla pubblicazione  
Uradnik odgovoren za objavo  
f.to Dott. dr. Mitja Rupel l.p.

-----



***Comune di Monrupino***

Regolamento per la disciplina della  
tassa sui rifiuti

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 30/06/2021

## **Indice**

<b>Articolo 1 – Oggetto del regolamento</b> -----	<b>4</b>
<b>Articolo 2 – Natura della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>4</b>
<b>Articolo 3 – Definizione di rifiuto</b> -----	<b>4</b>
<b>Articolo 4 – Presupposto della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>4</b>
<b>Articolo 5 – Decorrenza dell’obbligazione</b> -----	<b>6</b>
<b>Articolo 6 – Soggetto attivo della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>6</b>
<b>Articolo 7 – Soggetti passivi della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>6</b>
<b>Articolo 8 – Base imponibile delle tassa sui rifiuti</b> -----	<b>7</b>
<b>Articolo 9 – Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>9</b>
<b>Articolo 10 – Istituzioni scolastiche statali</b> -----	<b>11</b>
<b>Articolo 11 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</b> -----	<b>11</b>
<b>Articolo 12 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio</b> -----	<b>12</b>
<b>Articolo 13 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d’uso</b> -----	<b>12</b>
<b>Articolo 14 – Riduzioni della tassa sui rifiuti per il compostaggio</b> -----	<b>13</b>
<b>Articolo 15 – Agevolazione per l’avvio al riciclo dei rifiuti urbani</b> -----	<b>13</b>
<b>Articolo 16 – La possibilità del ricorso al mercato</b> -----	<b>14</b>
<b>Articolo 17 – Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>15</b>
<b>Articolo 18 – Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</b> -----	<b>16</b>
<b>Articolo 19 – Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera</b> -----	<b>16</b>
<b>Articolo 20 – Tributo per l’esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA)</b> -----	<b>17</b>
<b>Articolo 21 – Dichiarazione della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>17</b>
<b>Articolo 22 – Versamento della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>18</b>
<b>Articolo 23 – Scadenza del versamento</b> -----	<b>18</b>
<b>Articolo 24 – Arrotondamento</b> -----	<b>18</b>
<b>Articolo 25 – Importi minimi</b> -----	<b>19</b>
<b>Articolo 26 – Funzionario responsabile</b> -----	<b>19</b>
<b>Articolo 27 – Poteri istruttori</b> -----	<b>19</b>
<b>Articolo 28 – Accertamenti</b> -----	<b>20</b>
<b>Articolo 29 – Sanzioni ed interessi</b> -----	<b>20</b>



<b>Articolo 30 – Riscossione coattiva</b> -----	<b>21</b>
<b>Articolo 31 – Rimborsi</b> -----	<b>22</b>
<b>Articolo 32 – Contenzioso tributario</b> -----	<b>22</b>
<b>Articolo 33 – Disposizioni finali</b> -----	<b>22</b>
<b>Allegato 1 – Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti</b> -----	<b>23</b>

## **Articolo 1**

### **Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Monrupino, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

## **Articolo 2**

### **Natura della tassa sui rifiuti**

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

## **Articolo 3**

### **Definizione di rifiuto**

1. I rifiuti sono definiti e trattati secondo quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a cui si rinvia.

## **Articolo 4**

### **Presupposto della tassa sui rifiuti**

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

2. Si intendono per:

- a) locali, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. *Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici. Per le pertinenze delle utenze domestiche la potenzialità a produrre rifiuti urbani si realizza anche in assenza di arredi o delle forniture di cui al periodo precedente.*

4. *Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti urbani se dotate di arredamenti o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.*

5. *Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte non operative pertinenziali o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.*

6. *Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:*

- a) i locali impraticabili;*
- b) i locali in stato di abbandono;*
- c) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;*
- d) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);*
- e) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (palestre, campi gioco, piscine, ecc.); sono comunque imponenti le superfici destinate ad usi diversi quali, ad esempio, spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;*
- f) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.*

7. *Salvo quanto espressamente previsto nel presente regolamento, la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione.*

## **Articolo 5**

### **Decorrenza dell'obbligazione**

1. *L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.*
2. *Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno di effettiva variazione.*

## **Articolo 6**

### **Soggetto attivo della tassa sui rifiuti**

1. *La Tari è applicata e riscossa dal Comune di Monrupino-Repentabor nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.*
2. *In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.*

## **Articolo 7**

### **Soggetti passivi della tassa sui rifiuti**

1. *La tassa è dovuta da coloro che possiedono detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
2. *Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.*
3. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.*
4. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.*

## **Articolo 8**

### **Base imponibile della tassa sui rifiuti**

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestabile è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari

all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende alla porzione di superficie dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali; resta fermo l'assoggettamento alla tassa delle restanti porzioni superfici e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle superfici produttive di rifiuti urbani.

8. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

<b>Attività</b>	<b>Riduzione della superficie</b>
Aziende agricole - agriturismo	50%
Falegnamerie	50%
Estrazione e lavorazione della pietra	85%
Autocarrozzerie	25%
Autofficine per riparazioni veicoli	85%
Gommisti	25%
Autofficine di elettrauto	25%
Distributori di carburanti	10%
Galvanotecnici	25%
Fonderie	80%

<i>Rosticcerie</i>	10%
<i>Pasticcerie</i>	10%
<i>Pescherie</i>	25%
<i>Macellerie</i>	10%
<i>Lavanderie</i>	30%
<i>Verniciatura</i>	25%
<i>Industria</i>	80%
<i>Casa di riposo</i>	20%
<i>Locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini</i>	30%

9. Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 7 e 8 sono calcolate a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alle agevolazioni.

## **Articolo 9**

### **Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto secondo la disciplina dettata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento.

4. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

5. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche. Le utenze non domestiche, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, sono suddivise nelle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti in attuazione dei principi disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato 1 del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

7. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato 1 del presente regolamento, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.



8. *Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.*

9. *Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.*

10. *Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.*

## **Articolo 10**

### **Istituti scolastici statali**

1. *Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.*

2. *Il contributo ricevuto dal Miur è sottratto dai costi del piano economico finanziario.*

## **Articolo 11**

### **Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche**

1. *Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.*

2. *Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.*

3. *Per le abitazioni tenute a disposizione detenute da soggetti residenti nel territorio del Comune non locate o utilizzate ad altro titolo soggette a tassazione si assume come numero di occupanti 1 (una) unità.*

4. *Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente o, in mancanza, quello di 3 (tre) unità.*

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative.

6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero totale dei componenti di ogni singolo nucleo familiare occupante l'alloggio.

7. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data di emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute.

## **Articolo 12**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio**

1. Per le utenze ubicate fuori dal perimetro di raccolta, come definito dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, la tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 30 per cento per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. La riduzione si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione di richiesta di riduzione.

2. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

## **Articolo 13**

### **Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso**

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione

internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia: riduzione del 66,66 per cento.

#### **Articolo 14**

##### **Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio**

1. La tariffa relativa alle utenze domestiche si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, quando sussistono le seguenti condizioni: alle utenze domestiche che effettuino lo smaltimento dei rifiuti organici ed umidi attraverso l'utilizzo di composte, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, si applica una riduzione del 10 per cento. Qualora il compostaggio venga realizzato mediante l'utilizzo di concimaia, viene riconosciuta una riduzione del 5 per cento. Le due riduzioni non sono cumulabili.

2. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro 31 ottobre dell'anno di riferimento, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche anche periodiche al fine di accertare la reale pratica del compostaggio per le utenze domestiche che concorrono alla formazione di compost utilizzabile nella pratica agronomica. Gli uffici comunali verificheranno la sussistenza delle condizioni per usufruire della riduzione e l'effettivo utilizzo della compostiera/concimaia. E' facoltà del Comune rigettare la richiesta di riduzione se l'abitazione viene valutata inadatta allo svolgimento della pratica del compostaggio domestico, o se sussiste il fondato rischio di arrecare disturbo, attraverso la pratica stessa, al vicinato.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

#### **Articolo 15**

##### **Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti urbani**

1. Agli operatori che dimostrano di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani sono applicate, con riferimento alla parte variabile della tariffa, le seguenti riduzioni:

<b>% di rifiuti avviati al riciclo</b>	<b>% di riduzione</b>
se avviano al riciclo almeno il 20% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani	20%
se avviano al riciclo almeno il 40% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti	40%

<i>urbani</i>	
<i>se avviano al riciclo almeno il 60% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	60%
<i>se avviano al riciclo almeno l'80% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	80%
<i>se avviano al riciclo almeno il 100% della potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani</i>	100%

2. La potenzialità annua di produzione dei rifiuti urbani di cui al comma precedente è calcolata con riferimento al coefficiente *Kd* utilizzato per la determinazione della tariffa.

3. Per riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

4. Il riciclo deve essere attestato dal soggetto abilitato ad effettuare tale attività.

5. L'agevolazione è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

## **Articolo 16**

### **La possibilità del ricorso al mercato**

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di

*detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.*

*3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.*

*4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della comunicazione di cui al comma 2, il contribuente deve fornire al Comune idonea documentazione attestante le tipologie, distinte per codice EER – Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità di rifiuti urbani prodotti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione con specifica attestazione di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.*

*5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa.*

*6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.*

## **Articolo 17**

### **Altre agevolazioni della tassa sui rifiuti**

*1. La tariffa, sia nella parte fissa sia nella parte variabile, si applica in misura ridotta alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:*

*a) la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti, salvo che il contribuente non dimostri, con presentazione di idonea documentazione, che il costo complessivo di tutte le utenze sostenuto nei 12 mesi precedenti non supera complessivamente la somma di euro 120,00 (centoventi/00). In questo caso ha diritto alla riduzione del 30 per cento sulla tariffa dovuta, con decorrenza dalla data di*

presentazione della relativa documentazione. Resta facoltà dell'Amministrazione Comunale effettuare le opportune verifiche in loco;

b) riduzione del 20 per cento per i locali condotti da soggetti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 50 per cento non ricoverati in istituti. Tale riduzione si applica dalla data di presentazione della relativa dichiarazione di richiesta di riduzione.

2. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa nei limiti del 5 per cento del costo complessivo del servizio.

### **Articolo 18**

#### **Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle agevolazioni precedentemente considerate.

### **Articolo 19**

#### **Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone patrimoniale di

concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria afferente la componente di occupazione temporanea di suolo pubblico.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

## **Articolo 20**

### **Tributo per l'esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo per l'esercizio delle Funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, per i Comuni della regione FVG è applicato nella misura percentuale stabilita con Legge regionale. sull'importo della tassa sui rifiuti.

## **Articolo 21**

### **Dichiarazione della tassa sui rifiuti**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione di inizio, di variazione o di cessazione del possesso, della occupazione o della detenzione dei locali e delle aree scoperte entro il termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento. La dichiarazione, debitamente sottoscritta, deve essere redatta su apposito modello messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste. Il modello deve contenere anche l'indicazione degli identificativi catastali, del numero civico di ubicazione dell'immobile e del numero di interno.

2. Nel caso di occupazione, detenzione o possesso in comune di un immobile, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, detentori o possessori.

3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 1.

4. Salvo diversa espressa previsione, la dichiarazione deve essere presentata, a pena di decadenza, anche per usufruire delle agevolazioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti.

5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

## **Articolo 22**

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24, a mezzo PagoPA ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote la Tari dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per il tributo comunale e il tributo Tefa, suddividendo l'ammontare complessivo in 3 rate scadenti nei mesi di luglio, settembre e ottobre, prevedendo la possibilità di pagamento in un'unica soluzione alla scadenza della prima rata.

## **Articolo 23**

### **Scadenza del versamento**

1. Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento è sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

## **Articolo 24**

### **Arrotondamento**

1. Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo. In ipotesi di



utilizzo del modello F24 il predetto arrotondamento si applica con riferimento a ciascuna riga.

## **Articolo 25**

### **Importi minimi**

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare è inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento né alla riscossione coattiva per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

## **Articolo 26**

### **Funzionario responsabile**

1. Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

## **Articolo 27**

### **Poteri istruttori**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **Articolo 28**

### **Accertamenti**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

## **Articolo 29**

### **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di

euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 27, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi 30 giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.

### **Articolo 30**

#### **Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 28 e 29 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

### **Articolo 31**

#### **Rimborsi**

1. *Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.*

2. *Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.*

### **Articolo 32**

#### **Contenzioso tributario**

1. *Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.*

### **Articolo 33**

#### **Disposizioni finali**

1. *È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.*

2. *Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.*

**ALLEGATO 1) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE  
AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI**

01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02. Campeggi, distributori carburanti
03. Stabilimenti balneari
04. Esposizioni, autosaloni
05. Alberghi con ristorante
06. Alberghi senza ristorante
07. Case di cura e di riposo
08. Uffici, agenzie
09. Banche, istituti di credito e studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticcerie
18. Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club